

~~Claudio~~
Claudio Lenti
Giovanni M.
D.L. P.
~~Bombardieri~~
P.L. A.M.
~~Federico~~
Sara F.
Carmine Abate
Antonio Frank
~~Piero G.~~
Toli S.
Raffaele

**per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari
provvisorie, dei seguenti provvedimenti:**

- a) Per i ricorrenti **Sagliocco Antonio, De Riggi Alida, Sebastiano Cinzia, Colella Carmine, Gionti Carmela, De Martino Raffaella, Fauci Raffaele, Fusco Alessandra, Grande Antonia**: 1) del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 476 del 17/11/2016 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella Scuola Secondaria di I e II grado per la Regione Lazio, per il triennio 2016-2019 relativa alla **classe di concorso A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** nella parte in cui il nominativo dei citati ricorrenti non risultano inseriti; 2) della graduatoria di merito **classe di concorso A60 pubblicata in data 17/11/2016 dall'USR per il Lazio** con il decreto impugnato al punto che precede, nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti;
- b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva delle ricorrenti.

FATTO

I docenti ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Con ricorso, contraddistinto dal n. di R.G. 4751/2016, al TAR Lazio – Roma i ricorrenti hanno impugnato il DDG n. 106/2016 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha consentito ai docenti abilitati sulla classe di concorso A071, oggi confluita nella nuova classe di concorso A-37, di partecipare al concorso per la classe di concorso A-60 (ex A033). Nonché nella parte in cui ha previsto che le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione. Con il medesimo ricorso, hanno impugnato altresì, il D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui ha disposto l'accorpamento della cl.co. A071 con le cl.co. A016 e A072 nella nuova cl.co.

A-37, nonché nella parte in cui non ha disposto l'accorpamento della cl.co. A071 con la cl.co. A033, nella nuova cl.co. A-60. Nonché della relativa Tabella A, allegata al predetto D.P.R. Ed ancora il D.M. n. 95/2016 ed il relativo Allegato A, nella parte in cui hanno dettato il programma d'esame per la classe di concorso A-37.

Il prefato ricorso è stato incardinato al fine di ottenere l'ammissione alle prove del concorso per la classe A-60 (ex A033), i cui contenuti disciplinari sono maggiormente affini alla classe di concorso A071.

La Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con ordinanza n. 3948/2016, ha accolto l'istanza cautelare presentata contestualmente al ricorso e, per l'effetto, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali per la classe A-60.

Di talché, i ricorrenti, hanno diffidato, l'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, a mettere in esecuzione l'ordinanza n. 3948/2016, del TAR Lazio – Roma – sez. III Bis, e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Tuttavia, la predetta richiesta, è rimasta inevasa.

Di recente l'USR per il Lazio con il decreto impugnato in epigrafe, ha pubblicato la graduatoria di merito del Concorso de quo, per la Regione Lazio, relativa alla classe di concorso A60, senza, tuttavia, ottemperare all'ordinanza citata.

In data 26/10/2016, in data 22/12/2016 ed in data 12/01/2017, i ricorrenti, stante la necessità, quindi, di presentare il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti, hanno presentato, all'USR di competenza, un'istanza volta a richiedere la conoscenza dell'indirizzo di residenza dei docenti controinteressati.

Tuttavia, l'USR per il Lazio, non ha dato riscontro alla predetta richiesta.

Da qui, la necessità del presente ricorso per motivi aggiunti.


I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di


DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi
conferisco mandato di
rappresentarmi e
difendermi nella presente
procedura ed atti
conseguenziali con ogni
più ampia facoltà di
legge, ivi compresa
quella di transigere e
desistere e ritengo il
Vostro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in Roma alla via Villa
Pepoli, 4 c/o avv.
Giancarlo Caracuzzo,
delegandoVi a sotto
scrivere per me il
presente ed ogni altro
atto del procedimento.
Con il presente atto, io/i
sottoscritto/i dichiara/no,
altresì, di aver ricevuto la
prescritta informativa in
materia di trattamento dei
dati personali ai sensi
dell'art. 13, D.Lgs 30
giugno 2003, n.196.


(firma)

Tel. e


1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'. VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, N. 3948/2016.

In primis, occorre ribadire che con Ordinanza n. 3948/2016, la Sezione Terza Bis dell'Imm.no Tar adito, ha accolto l'incidentale domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso introduttivo recante r.g.n. 4751/2016 ammettendo con riserva i ricorrenti alle prove del concorso in esame.

La Sezione Terza bis del Tar Lazio, con la predetta Ordinanza, testualmente, ha deciso: *"Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe A071- TECNOLOGIA E DISEGNO, conseguita con il TFA II ciclo, nel dedurre l'illogicità dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A037, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l'accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060); considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito, l'esigenza cautelare rappresentata può essere tutelata disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive."*

Tuttavia, l'Amm.ne resistente, ha perseverato nella propria condotta illegittima, non ottemperando a quanto deciso dai giudici amministrativi, nonostante, tra l'altro, l'intervenuto sollecito di parte ricorrente.

Appare evidente, quindi, l'illegittimità del *modus operandi* di parte resistente che permea di illegittimità gli atti successivamente adottati, ovvero i decreti di pubblicazione della graduatorie di merito del concorso di cui è causa, nonché le graduatorie stesse che, con il presente ricorso, redatto nella formula dei motivi aggiunti, formalmente si censurano e si impugnano.

Con il presente ricorso si ribadisce, altresì, l'illogicità e la irragionevolezza della scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, è stato richiesto agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Peraltro, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di

contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola. Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpate l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Pertanto, la pubblicazione degli elenchi impugnati, conseguente all'espletamento delle prove concorsuali, oltre a risultare illegittima in quanto attività conseguente un procedura già censurata per molteplici profili di illegittimità, è ulteriormente viziata in quanto costitutiva di un comportamento violativo dei principi di uguaglianza e buon andamento ed imparzialità della P.A., enucleabili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, una condotta ossequiosa dei richiamati principi di matrice costituzionale, avrebbe voluto che l'Amm.ne, in ottemperanza a quanto statuito nell'Ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo che, si ribadisce, ha disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi, prevedesse delle

prove suppletive al fine di consentire ai docenti in oggetto di partecipare proficuamente al concorso de quo.

Di contro, invece, nonostante l'implicito ammonimento contenuto nella citata ordinanza, l'Amm.ne non si è affatto premurata di ammettere con riserva i ricorrenti, in possesso del titolo di abilitazione richiesto dalla legge per la partecipazione al concorso ordinario per cui è oggi causa, alla procedura concorsuale de qua.

Peraltro, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 ha precisato ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Di qui, ne deriva che i provvedimenti impugnati in epigrafe, appaiono illegittimi, in quanto l'Amm.ne, con la condotta posta in essere, e concretizzatasi nei suddetti provvedimenti, ha eluso il *dictum* giurisdizionale, svuotandolo di contenuto e rendendolo *inutiliter dato*.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e vanno annullati.

2) Inoltre preme aggiungere che quando, come nella situazione in esame, siano state proposte censure che, laddove accolte, comporterebbero l'invalidazione dell'intera procedura concorsuale, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio.

Emerge, dunque, con tutta evidenza, l'illegittimità della condotta perpetrata dall'Amm.ne resistente che con l'adozione degli atti impugnati persevera nel vanificare la possibilità, per i ricorrenti di essere immessi in ruolo.

L'Amministrazione resistente, in tal modo, persevera nel determinare un'ingiustificata restrizione della platea dei candidati, violando il consolidato principio di *favor participationis*, senza che tale divieto possa ragionevolmente rinvenire alcuna valida giustificazione di interesse pubblico.

Tale condotta viola i principi di eguaglianza e si palesa incoerente in raffronto agli scopi della procedura selettiva che ha lo scopo di individuare il miglior contraente della pubblica amministrazione.

Da ciò ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso originario che, di seguito, si riportano.

"MOTIVI

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Come già esposto in narrativa, gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso di abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A071 – Tecnologia e Disegno Tecnico, conseguita con il TFA II ciclo.

Gli stessi, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il TFA II ciclo, hanno atteso per molti mesi l'indizione di un nuovo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente.

In tutti questi mesi, hanno sempre maturato la speranza di poter partecipare ad un concorso per l'immissione nei ruoli dei docenti, con il proprio bagaglio di conoscenze, acquisito sia durante il corso di laurea, sia nell'anno di Tirocinio Formativo Attivo.

Purtroppo, però, la gioia per il nuovo concorso ha subito lasciato ampio spazio alla stupore e allo sconforto che in breve tempo hanno prevalso nei sentimenti e invaso gli animi dei ricorrenti, ciò a causa dell'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, a seguito della pubblicazione del citato DPR, essi, nel prendere visione della tabella A, allegata al Decreto, rubricata "NUOVE CLASSI DI CONCORSO: DENOMINAZIONE, TITOLI DI ACCESSO, INSEGNAMENTI RELATIVI", hanno appreso che la propria classe di concorso era stata accorpata con le classi di concorso A016 e A072, tutte confluite nella nuova classe di concorso A-37 – Scienze tecnologiche delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

Tuttavia, le sorprese non erano finite!!

Invero, in data 23 febbraio 2016, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 95, recante "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità".

Ebbene, gli odierni ricorrenti, nel visionare dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016, hanno riscontrato che il programma d'esame previsto per la classe di concorso A-37 era assai più ampio rispetto a quello per il quale avevano studiato sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo.

In particolare, a seguito dell'accorpamento, parte dei contenuti disciplinari della classe di concorso A071 non sono stati riportati nel nuovo programma previsto per la nuova classe di concorso A-37.

Ma ciò che maggiormente rileva è la circostanza che nel nuovo programma d'esame è stata inserita la "Disciplina nuovo ordinamento: TOPOGRAFIA". Tale materia, da sempre assegnata ai laureati in ingegneria, abilitati sulla classe di concorso A072, rappresenta una disciplina completamente nuova per gli abilitati sulla classe di concorso A071.

Allo sgomento generato dalla pubblicazione del D.M. 95/2016, come se non bastasse, a distanza di appena tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale del citato Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, relativo all'accorpamento delle classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 106 di indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come dire al peggio non c'è mai fine, gli odierni ricorrenti hanno da subito realizzato che, in meno di tre mesi, avrebbero dovuto studiare una materia mai affrontata durante il percorso di TFA: la Topografia.

Invero, gli odierni ricorrenti, durante il TFA hanno affrontati i programmi previsti dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357.

Segnatamente, il menzionato D.M. n. 357/1998, nell'Allegato A alla classe di concorso A071, stabilisce che il candidato debba conoscere i seguenti argomenti:

"Tecnologia

-Principali proprietà dei vari tipi di materiali; prove meccaniche e tecnologiche.

-Processi di produzione e di lavorazione dei materiali; principali caratteristiche di funzionamento e di impiego delle macchine utensili.

-Aspetti fondamentali della produzione industriale; principali strutture organizzative.

-Caratteristiche di funzionamento, componenti e rappresentazioni schematiche di impianti e servizi industriali.

-Studio di semplici cicli di lavorazione e relative attrezzature.

-Controlli di qualità. Normativa antinfortunistica.

Disegno

-Le basi del disegno tecnico

Esame e approfondimento tecnico dell'espressione grafica per mezzo del segno, della linea e

del chiaroscuro.

Prospettiva, nelle sue varie interpretazioni e applicazioni.

Teoria delle ombre.

Colorimetria.

-Rappresentazione visiva

Procedimenti di rappresentazione visiva.

Studio critico e sperimentazione delle tecniche di rappresentazione visiva.

Percezione e comunicazione visiva. Teoria del campo.

-Composizione

Teoria e tecnica della composizione.

Equilibrio. Simmetria statica e dinamica. Ritmi. Modulazione.

-Sistemi di misura

Storia dei sistemi di misura.

Il sistema internazionale S.I.

-Normativa

Le norme UNI per i disegni tecnici.

Norme CEI.

Convenzioni relative alla quotatura, agli organi di collegamento, di trasmissione, alle saldature.

Sistemi di tolleranza e loro rappresentazione.

-Il disegno assistito dal computer

Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D.

Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni.

Il plotter: tipi e impieghi".

Orbene, dalla mera lettura di tali argomenti, si evince chiaramente che la Topografia non risulta affatto contemplata.

Per cui, gli odierni ricorrenti si sono formati solo su parte degli argomenti inseriti nel programma d'esame della nuova classe di concorso A-37.

Da ciò ne consegue che la scelta dell'Amm.ne resistente di procedere all'accorpamento della classi di concorso A071 e A072, risulta assolutamente illogica, soprattutto in considerazione del fatto che il detto accorpamento è

avvenuto a distanza di soli tre mesi dallo svolgimento delle prove del concorso a cattedre indetto con DDG n. 106/2016.

Invero, si richiede agli abilitati sull'ex classe di concorso A071, e tra questi i ricorrenti, di prepararsi, in poco tempo, su contenuti disciplinari completamente nuovi.

Ciò viola il legittimo affidamento che gli stessi ricorrenti hanno maturato in tutti questi anni sulla possibilità di poter utilmente concorrere, nel concorso a cattedre, con il proprio bagaglio formativo e di conoscenze.

Peraltro, nel caso di specie, non si tratta di docenti abilitati molti anni fa, per cui si potrebbe pensare che gli stessi abbiano compiuto un percorso formativo ormai "superato", ma si tratta di docenti abilitati con l'ultimo ciclo TFA, conclusosi nell'estate scorsa.

E' palese, quindi, la violazione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella validità della formazione acquisita durante il Tirocinio Formativo Attivo, atteso che gli stessi confidavano nel fatto che la stessa formazione sarebbe stata validamente spesa nel successivo concorso a cattedre.

*E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino 1998).*

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta "ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto). "(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire "la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma."). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale "è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto" (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come "Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario)" (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza").

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse

articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame.

Risulta, infatti, evidente che i ricorrenti confidavano di possedere una preparazione ed una formazione, acquisita durante il TFA, che gli avrebbe consentito di partecipare "ad armi pari" alle selezioni del nuovo concorso a cattedre.

Del resto anche la Corte Costituzionale ha ribadito "il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Ma non solo!!

L'illogicità della condotta dell'Amm.ne resistente è rinvenibile anche nella circostanza che, a seguito dell'accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072, parte del programma d'esame previsto per la prima, sul quale si sono formati gli odierni ricorrenti durante il TFA, è confluito nella nuova classe di concorso A-42.

Ebbene, la stessa Amm.ne, dapprima si propone di formare i nuovi docenti con il TFA, fornendogli una preparazione ed un bagaglio di contenuti disciplinari, e poi elimina gli stessi contenuti dal programma d'esame del concorso finalizzato al reclutamento dei docenti nella scuola.

Tale modus operandi appare del tutto irrazionale, oltre che illogico e violativo del principio del legittimo affidamento.

Ma la cosa più assurda, è la circostanza che gli stessi ricorrenti non potranno partecipare al concorso per la classe di insegnamento A-37 nella regione Campania, atteso che, per tale regione, non ci sono posti per la detta classe di concorso.

2.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESO DI POTERE, PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

Alle considerazioni su esposte, per contro, occorre aggiungere che sarebbe stato più logico accorpate l'ex classe di concorso A071 con l'ex classe di concorso A033, essendo i programmi e i contenuti didattici molto simili.

Invero, il programma d'esame previsto per la classe di concorso A071, sul quale gli odierni ricorrenti si sono preparati sia per superare le prove di accesso del TFA, sia durante lo stesso percorso formativo, previsto dal D.M. 11 agosto 1998, n. 357, risulta essere maggiormente affine a quello previsto per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033).

Segnatamente, il D.M. 95/2016, per la classe di concorso A 60 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, una parte generale che mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

“La tecnologia costituisce il punto di unione fra scuola e realtà tecnologica e produttiva, consentendo agli alunni una riflessione guidata di assoluto valore formativo sui problemi tecnologici che, in misura varia e sotto aspetti diversi regolano e condizionano la vita dell'umanità. La tecnologia si propone come disciplina di avviare l'alunno alla comprensione soprattutto della realtà tecnologica e all'intervento tecnico, mediante processi intellettuali ed operativi resi significativi da costanti riferimenti ai contesti socio-produttivi e scientifici. La disciplina si propone di sviluppare nell'alunno una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo. Il laboratorio è necessario per avvicinare l'alunno all'operatività, partendo dalla progettazione alla realizzazione di semplici prodotti”.

Pertanto, il programma d'esame per la stessa classe di concorso richiede che il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte generale, debba dimostrare adeguate competenze finalizzate a far sì che l'alunno, nell'ambito dei contenuti specifici della disciplina:

- "- riconosca nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.*
- conosca i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosca le diverse forme di energia coinvolte.*
- sia in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.*
- conosca e utilizzi oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sia in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.*
- utilizzi adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.*
- Ricavi dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.*
- conosca le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e sia in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.*
- utilizzi comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.*
- progetti e realizzi rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione".*

Orbene, dalla lettura del suddetto programma, appare evidente che i contenuti richiesti afferiscono alla "tecnologia" e al "disegno tecnico".

Tali contenuti sono gli stessi previsti per la classe di concorso A071.

Da ciò ne consegue che tale classe di concorso doveva essere accorpata con la classe di concorso A033, facendo confluire entrambe nella nuova classe di concorso A-60.

Infatti, è evidente la corrispondenza tra la vecchia classe di concorso A071 e la nuova classe A-60.

Pertanto, la condotta posta in essere dall'Amm.ne resistente, nel disporre la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, risulta essere contraria ai principi di logica e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Peraltro, a nulla rileva la circostanza che la classe di concorso A071 riguardi la scuola secondaria di II grado, la classe di concorso A033 sia, invece, inerente alla scuola secondaria di I grado.

Invero, l'Amm.ne Ministeriale, stante la perfetta corrispondenza dei contenuti disciplinari, creare un ambito disciplinare tra le due classi di concorso, così come avvenuto per altre classi di insegnamento afferenti ai due gradi della scuola secondaria.

Solo a titolo esemplificativo si ricorda il nuovo ambito disciplinare verticale n. 1, comprensivo della classe A01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e della classe A17 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di II grado.

Oltretutto, occorre aggiungere che per la classe di concorso A-60 (ex A33), nella regione Campania, ci sono ben 298 posti.

Per cui, gli odierni ricorrenti chiedono di partecipare al concorso per la nuova classe di concorso A-60 (ex A033) i cui contenuti disciplinari sono perfettamente corrispondenti alla classe di concorso A071, per la quale sono in possesso di abilitazione all'insegnamento.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'; INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015; IN SUBORDINE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 COMMA 110 DELLA LEGGE 107/2015.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che la Laurea conseguita dagli odierni ricorrenti costituisce, altresì, titolo di accesso alla classe di concorso A-60 (ex A033).

Ora, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A071 e A033 e considerato che gli odierni ricorrenti sono in possesso di un valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe A033, ne consegue che l'abilitazione conseguita dai medesimi docenti sulla classe di concorso A071 può ritenersi perfettamente assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033.

Per cui non rappresenta un ostacolo alla partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 la mancanza della specifica abilitazione sulla classe di concorso A033, così come richiesto dal Bando di concorso (cfr. art. 3).

Invero, la previsione del bando secondo la quale "Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado...", per quanto qui rileva, deve essere interpretata alla luce del fatto che l'abilitazione conseguita sulla classe di concorso A071 deve ritenersi assimilabile all'abilitazione sulla classe di concorso A033, stante la perfetta omogeneità dei contenuti disciplinari.

Diversamente opinando, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso per la classe di concorso A-60 ai candidati che hanno conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso A071, nonostante la perfetta corrispondenza tra le due classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti

dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove non si consentisse la partecipazione al concorso sulla classe A-60 agli abilitati sulla classe A071, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti abilitati sulla classe di concorso A071, verrebbero esclusi dal concorso per la classe di concorso A-60 e, quindi, discriminati rispetto ai docenti abilitati sulla classe di concorso A033, solo in considerazione del fatto che la propria abilitazione reca un codice diverso, quando, invece, i contenuti della formazione conseguita sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi A-60).

Né tantomeno, può rappresentare un ostacolo l'art. 1, comma 110, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

In particolare, la citata disposizione, stabilisce che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...".

Un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione in riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la partecipazione al concorso sulla classe A-60 degli abilitati sulla classe A071, atteso i contenuti della formazione dagli stessi conseguita durante la procedura abilitante, sono perfettamente corrispondenti a quelli della classe di concorso A033 (oggi confluita nella cl. co. A-60).

Diversamente si determinerebbe una palese disparità di trattamento tra i docenti precari fondata sulla base di una condizione – il possesso della

professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "professione regolamentata" e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europea che disciplina il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:

a) Definizione di professione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: le qualifiche attestata da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

c) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università, o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

d) Definizione: formazione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico

pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e, quindi, in applicazione della norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali "possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto";
- Segnatamente, il D.M. 353 del 22 maggio 2014, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che "I titoli per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, suddivisi per ordine e grado, sono i seguenti:

1) Cattedre di scuola secondaria di II grado:

I - titoli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, e lauree magistrali che, ai sensi dell'allegato 2 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, sono corrispondenti alle lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 febbraio 2005, n. 22;

II - titoli di studio che, posseduti dai soggetti di cui all'articolo 15, comma I, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono utili ai fini dell'inserimento nella III fascia;

III - certificazione, per i candidati in possesso delle lauree specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, attestante la frequenza di uno specifico percorso didattico congiuntamente al possesso di determinati crediti formativi (CFU) per ogni settore scientifico-disciplinare indicato nel medesimo decreto.

Le medesime disposizioni valgono anche per i candidati in possesso di lauree magistrali in quanto equiparate alle lauree specialistiche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione 9 luglio 2009;

IV - diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ovvero diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente, nonché specifico diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui all'articolo 98 comma I, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l'accesso alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado;

V - diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e diplomi di II livello conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508

per l'accesso alle classi di concorso per le quali sono richiesti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica;

VI - il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche relative alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004 per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica);

VII - titolo di studio, conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento del possesso dei titoli professionali necessari per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si ha quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità consolare italiana competente per territorio.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo e culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi candidati anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3.1 predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria";

- Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei

- confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;
 - In virtù di quanto sopra esposto, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.

5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

Inoltre, il bando in esame è censurabile anche nella parte in cui prevede, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanza POLIS" del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, premie sottolineare che gli odierni ricorrenti non hanno potuto inoltrare la domanda in modalità telematica atteso che il suddetto sistema, raggiungibile attraverso la piattaforma ministeriale Istanze on line, non consentiva ai docenti non abilitati su una specifica classe di concorso di poter accedere al forum di compilazione e presentazione della domanda.

Pertanto, gli stessi ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le

domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone "Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

I successivi commi stabiliscono che:

"2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. *L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.*"

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

Ma non solo!!

Occorre sottolineare, altresì, che tale procedura di invio obbligatorio telematico delle domande di partecipazione al concorso appare fortemente preclusiva per tutti coloro i quali non hanno la disponibilità di un personal computer. Quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la doppia modalità di invio della domanda di partecipazione, ovvero anche in formato cartaceo.

Pertanto, tale previsione appare anch'essa in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 51 e 97 della costituzione, rilevato che non garantisce parità di accesso ai concorsi pubblici a tutti gli aventi diritto.

*Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Scolastici Regionali e al MIUR.*

6. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA'.

Inoltre, occorre aggiungere che, in merito alla procedura concorsuale de qua, il TAR Lazio – Roma, con decreti monocratici nn. 1461/2016, 1462/2016 e 1463/2016, ha ammesso con riserva al concorso altri candidati che hanno fatto ricorso perché esclusi dalla partecipazione allo stesso al pari degli odierni ricorrenti.

Ebbene, da ciò ne consegue che, per effetto di tali provvedimenti cautelari, i candidati che hanno fatto ricorso sono stati ammessi con riserva al concorso. Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, appare opportuno ordinare all'Anm.ne resistente di ammettere con riserva alla prova scritta anche gli odierni ricorrenti, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la mancata partecipazione dei ricorrenti alle prove del concorso e, allo stato attuale, quindi, la mancata indizione di prove suppletive, determinerebbe irrimediabilmente e definitivamente l'esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale e, quindi, della possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.

La loro partecipazione e, quindi, l'indizione di prove suppletive, eviterebbe la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel ricorso introduttivo e con il presente ricorso redatto nella formula dei motivi aggiunti.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti al concorso e l'indizione di prove suppletive, impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alle prove scritte comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione

dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amml.ne resistente di ammettere con riserva gli odierni ricorrenti al concorso ed ordinare che siano indette prove suppletive al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto.


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria C.V. ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr.911 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via Dei Portoghesi, 12- 00186 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76653537358-0 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 16/01/2017;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi, 12-00186 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76658537359-1,spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 16/01/2017.

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale



La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 3226/2017 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 28 febbraio 2017, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma, depositata in data 8 marzo 2017, sul ricorso R.G. n. 4751/2016.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale 4751/2016 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".

